

Circolare n.5 – Alluvione Toscana, strumenti di sostegno al reddito attualmente disponibili – CIGO FIS Fondo solidarietà per eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

Sommarario

SINTESI.....	1
CIGO – FIS – FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI	1
PREMESSA.....	1
CAUSALE “EONE”	1
RELAZIONE TECNICA	2
RICHIESTA PER IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ.....	2
NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI NEL BIENNIO MOBILE	2
RISARCIMENTO DANNI	3
MODULI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI	3
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3
DOCUMENTO.....	3

Sintesi

Riportiamo di seguito una sintesi degli attuali strumenti al sostegno al reddito attualmente utilizzabili **in attesa dei provvedimenti straordinari di prossima emanazione**. Inoltre, alleghiamo alla presente circolare i moduli per la richiesta di risarcimento dei danni (che saranno operativi solo dopo apposito provvedimento) e il documento per la sicurezza sui luoghi di lavoro rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Centro.

CIGO – FIS – Fondi di solidarietà bilaterali

Premessa

Per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, **in attesa di specifici decreti**, ricordiamo che è possibile utilizzare gli attuali strumenti di prestazione a sostegno del reddito per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). In base alla tipologia dell’azienda e dal numero dei dipendenti questi si diversificano fra CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali.

In ogni caso riassumiamo le procedure da seguire per attivare questi strumenti.

Causale “EONE”

I datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi meteorologici avversi devono usare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Questa causale prevede dei criteri di maggiore favore per i lavoratori e i datori di lavoro fra cui:

- Esenzione dal contributo addizionale per CIGO e assegno di integrazione salariale.
- Non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni per i lavoratori che operano presso l'unità produttiva
- le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Relazione tecnica

Le domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale devono essere accompagnate da una relazione tecnica che illustri la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell'evento e le modalità con le quali l'evento ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. La relazione tecnica può essere semplificata se l'unità produttiva o il cantiere si trova in un territorio per cui è stato proclamato lo stato di emergenza. Questa è necessaria per le domande insieme alla descrizione dell'attività al momento dell'evento e impatto sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Richiesta per Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni meteorologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità".

Si osserva che anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alle domande presentate con la causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità", i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Si ricorda altresì che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all'atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell'istanza, bensì l'attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

Al I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane

nel biennio mobile dall'articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Si ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono della citata neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall'articolo 29, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015[1], e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi.

Tali periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

Risarcimento danni

Moduli richiesta risarcimento danni

Alleghiamo alla presente circolare i moduli per la richiesta di risarcimento danni dovuti all'alluvione. Il risarcimento danni è vincolato alle direttive che verranno emanate dalla Regione Toscana e dal Governo. A seguito dell'ordinanza emessa dalla Protezione Civile, alleghiamo modulo C1 e B1 per la richiesta di risarcimento danni e il testo dell'ordinanza.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Documento

A seguito della recente alluvione il Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Centro si è attivato per fornire indicazioni e assistenza ai cittadini, imprese e lavoratori. Alleghiamo alla presente circolare il documento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Prato 10/11/2023

Studio Messeri Massai